

## **ATTO DI FONDAZIONE**

### **della Fondazione ch per la collaborazione confederale (Fondazione ch)**

del 9 gennaio 2019

#### **Scopo**

##### *Articolo 1*

La Fondazione ch per la collaborazione confederale (Fondazione ch) incoraggia la collaborazione tra i Cantoni per trovare risposte ai problemi che si pongono sul piano regionale, cantonale, nazionale e sovranazionale e si prefigge di costituire una documentazione scientifica sul federalismo svizzero.

##### *Articolo 2*

Per perseguire il suo scopo la Fondazione ch:

- a) promuove e valorizza tutti gli sforzi volti ad avvicinare le comunità linguistiche sul piano culturale e politico;
- b) fornisce prestazioni nell'ambito della collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione;
- c) organizza seminari per i membri dei governi cantonali;
- d) promuove l'idea federalista con altre forme di collaborazione adeguate (tra cui studi scientifici e amministrativi, attribuzione di mandati per lavori di ricerca, cooperazione con altre istituzioni, organizzazione di dibattiti, aggiornamento di documentazioni e pubblicazioni, informazione dell'opinione pubblica).

#### **Capitale**

##### *Articolo 3*

La Fondazione ch dispone di un capitale di 25 000 franchi svizzeri, versato dalla Nuova Società Elvetica in veste di cofondatrice.

#### **Finanziamento**

##### *Articolo 4*

<sup>1</sup> Il finanziamento delle attività della Fondazione ch è deciso dal Consiglio di fondazione sulla base di un preventivo che stabilisce le entrate e le uscite.

<sup>2</sup> I progetti conformi allo scopo della Fondazione ch possono essere finanziati anche al di fuori del preventivo su decisione del Consiglio di fondazione o del Comitato direttivo e d'intesa con le parti interessate.

## **Sede**

### *Articolo 5*

La sede della Fondazione ch è stabilita dal Consiglio di Fondazione.

## **Organi**

### *Articolo 6*

<sup>1</sup> Gli organi statutari sono il Consiglio di fondazione, il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione.

<sup>2</sup> Viene istituito un segretariato.

## **Consiglio di fondazione**

### *Articolo 7*

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione ch; si costituisce autonomamente.

<sup>2</sup> Ogni Cantone designa un/una rappresentante in seno al Consiglio di fondazione. La nomina e la revoca dei membri del Consiglio di fondazione sono di competenza dei governi cantonali.

<sup>3</sup> Il/la presidente e il/la vicepresidente sono eletti dal Consiglio di fondazione per due anni. Possono essere rieletti.

<sup>4</sup> Il/la presidente o il/la vicepresidente partecipano alle votazioni in seno agli organi a cui appartengono. In caso di parità il loro voto è decisivo.

### *Articolo 8*

Il Consiglio di fondazione si riunisce una volta all'anno in occasione dell'assemblea ordinaria e, se necessario, su convocazione del/della presidente o del Comitato direttivo.

### *Articolo 9*

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione emana un regolamento in cui sono stabiliti i dettagli concernenti l'organizzazione della Fondazione ch e le direttive in materia di gestione.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione adotta le decisioni di sua competenza in virtù del presente atto di fondazione o che il regolamento gli riserva.

## **Comitato direttivo**

### *Articolo 10*

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo è composto da almeno sette membri. Il/la presidente, il/la vicepresidente come pure il/la presidente della Conferenza dei Governi cantonali vi appartengono d'ufficio. Gli

altri membri sono nominati dal Consiglio di fondazione per un periodo di due anni. Il Comitato direttivo si costituisce autonomamente.

<sup>2</sup> Il Comitato direttivo prende tutte le decisioni che non sono di competenza di un altro organo o che il Consiglio di fondazione non si è riservato espressamente.

<sup>3</sup> Il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire dei gruppi di lavoro; può chiamare persone esterne a farne parte.

<sup>4</sup> Il Comitato direttivo presenta al Consiglio di fondazione il rapporto annuale, il conto annuale e il preventivo in occasione dell'assemblea ordinaria.

## **Segretariato**

### *Articolo 11*

<sup>1</sup> Il segretariato è gestito da un direttore o una direttrice che viene nominato/a dal Comitato direttivo.

<sup>2</sup> Il direttore o la direttrice agisce a nome della Fondazione ch; la sua sfera di competenza e i relativi compiti sono definiti nel regolamento.

## **Ufficio di revisione**

### *Articolo 12*

<sup>1</sup> Conformemente alle disposizioni legali, il Consiglio di fondazione designa ogni due anni un Ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare annualmente la contabilità della Fondazione ch e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata. L'Ufficio di revisione è tenuto inoltre a controllare che le disposizioni statutarie (atto di fondazione e regolamento) siano adempiute e che sia rispettato lo scopo della Fondazione ch.

<sup>2</sup> Nell'adempimento del proprio mandato, l'Ufficio di revisione comunica al Consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, se queste non vengono colmate in tempo utile, informa se necessario l'autorità di vigilanza.

## **Disposizioni finali**

### *Articolo 13*

Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei tre quinti dei membri sulle proposte, rivolte all'autorità di vigilanza, di modifica dell'Atto di fondazione o di scioglimento della Fondazione ch.

### *Articolo 13a*

<sup>1</sup> Un'eventuale fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica che ha sede in Svizzera e che è esente da imposte in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica che persegue.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento, gli utili e il capitale sono trasferiti ad un'altra persona giuridica che ha sede in Svizzera e che è esente da imposte in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica che persegue.

#### *Articolo 14*

Le versioni in lingua tedesca, francese, italiana e romancia del presente Atto di fondazione sono equivalenti.

#### *Articolo 15*

Il presente Atto di fondazione sostituisce quello del 16 gennaio 2008. Entra in vigore il 9 gennaio 2019 su proposta del Consiglio di fondazione e per decisione dell'autorità di vigilanza.